

Procedura N. 112/2023 VG



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di [REDACTED]

-esaminati gli atti;

- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza del creditore e rilevato che la procedura esecutiva indicata di cui si chiede la sospensione potrebbe potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;



dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e la revoca della cessione del quinto dello stipendio.

Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 15/12/2023 ore 09:00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 16/08/2023

Il giudice delegato
dott. Rana Giuseppe



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI TRANI

n. 33/2022

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento

PROPOSTO DA

[REDACTED]

Advisor: AVV. CATALDO PROCACCI

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI
(Avv. Eliana Gargiuolo)



1. - Premessa

La sottoscritta Avv. Eliana Gargiuolo, nata a Trani il 11 Ottobre 1988, con studio in Trani alla via Mario Pagano n. 253, iscritta all'Ordine degli avvocati di Trani al n. 3.090, pec: ²[eliana.gargiuolo@pec.ordineavvocatitrانيتراني.it](mailto:eliana.gargiuolo@pec.ordineavvocatitrانيتrاني.it), a seguito di incarico conferito in data 06 Settembre 2021, comunicato in data 13 Ottobre 2021 a mezzo e mail, è stata nominata dal Presidente del Tribunale di Trani professionista incaricata di assolvere, ai sensi del comma 9 dell'art 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, le funzioni di gestore della crisi nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento proposta dal Sig. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] (all. a-b).

A seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.L. 12 gennaio 2019 n. 14), in data 15.07.2022, il Sig. [REDACTED] - giusta normativa - riproponeva la domanda dinanzi all'OCC di Trani chiedendo, altresì, ratificarsi la nomina della sottoscritta professionista nella qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento (all. A-B).

In data 17.03.2022, l'OCC di Trani conferiva alla sottoscritta professionista l'incarico di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento in ordine alla procedura OCC n. 33/2022 proposta dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] avente ad oggetto la "Ristrutturazione del debito del consumatore" - D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal D.L. 17/6/2022, n. 83 (all. C).

In relazione alla citata nomina, la scrivente - in via preliminare - dichiara quanto segue:



1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F. e di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012;

2. che non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico, non essendo legata al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

3. di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., ossia di non essere interdetta, inabilitata, fallita, o condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

4. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persone fisiche;

5. di non essere legata al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

6. di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione e di controllo;

7. che il compenso è stato determinato secondo il preventivo redatto ai sensi del D.M. 2020/2014, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, in € **4.542,50, oltre iva**, sottoscritto per accettazione dal debitore, somma che verrà posta in prededuzione rispetto alla massa debitoria.

8. - Dati anagrafici del debitore:

Cognome: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

Comune di nascita: [REDACTED] [REDACTED]



Data di nascita: [REDACTED]

C.F. [REDACTED]

Comune di residenza: [REDACTED] ([REDACTED])

Indirizzo di residenza: via [REDACTED]

Stato civile: Separato

Situazione occupazionale: Dipendente

4

9. - Requisiti di ammissibilità

A seguito della verifica della situazione debitoria dell'istante, come compiuta attraverso l'esame di quanto addotto nella proposta istanza oltre che della documentazione depositata a corredo della stessa e di quella successivamente esibita ad integrazione nel corso di alcuni incontri con l'interessato, avvenuti anche alla presenza dell'Avv. Cataldo Procacci, la sottoscritta ha constatato la sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alle misure per la risoluzione della situazione di crisi economico e finanziaria di cui alla legge n. 155 del 19 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Invero, l'attività espletata ha permesso di accertare che ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2 del Codice della crisi e dell'insolvenza, risultando rispettate le seguenti condizioni:

- L'istante risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 delle L. n. 155 del 19 ottobre 2017 sussistendo lo stato di "crisi" inteso come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;* di "insolvenza" ovvero *lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori;* ed infine di *"sovraindebitamento" cioè lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore,*

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice;

- L'istante non è soggetto ad altre procedure concorsuali;
- L'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei ⁵ procedimenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- L'istante non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero la revoca o la cessazione del piano del consumatore;
- L'istante ha fornito la documentazione idonea alla ricostruzione della propria situazione economico e patrimoniale.

10. – Scopo del presente incarico

- Predisporre, ai sensi dell'art. 68 una relazione al piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Consumatore contenente:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei tempi e dei costi della procedura.

A mente del comma 3 del predetto articolo, l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- Verificare e attestare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.



In relazione alle finalità proprie dell'incarico conferito alla scrivente, si evidenzia che la proposta del piano di ristrutturazione del debito è corredata dalla documentazione prevista dall'art. 67 del CCII e in particolare:

6

- A) Dichiarazione OCC [REDACTED]
- B) Istanza OCC;
- C) Conferimento incarico Gestore della Crisi OCC;

- a) Istanza per la nomina del Gestore della Crisi Presidente Tribunale Trani;
- b) Provvedimento di nomina del Professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi Presidente Tribunale Trani;
- c) Preventivo accettato per competenze e spese del Professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi;
- d) Documento di identità e codice fiscale del proponente;
- e) Certificato di stato di famiglia;
- f) Certificato di residenza;
- g) Estratto atto di matrimonio;
- h) Certificato carichi pendenti;
- i) Casellario giudiziale;
- j) CU 2019;
- k) CU 2021;
- l) Estratti conto corrente - lista movimenti conto corrente n. 00000104862969 acceso presso la UNICREDIT BANCA S.p.A. dal 17.12.2016 al 17.12.2021;
- m) Busta paga Settembre 2021;



- n) Busta paga Ottobre 2021;
- o) Busta paga Novembre 2021;
- p) Busta paga Gennaio 2022;
- q) Busta paga Marzo 2022;
- r) Busta paga Aprile 2022;
- s) Busta paga Giugno 2022;
- t) Lettera di assunzione FEDERSALENTO S.R.L.;
- u) 730 2019;
- v) 730 2020;
- w) 730 2021;
- x) Atto di compravendita del 07.10.2011 afferente all'immobile ubicato in Barletta alla Via E. Giovenale n. 19 e relativo atto di mutuo ipotecario sottoscritto in pari data dal debitore con la UNICREDIT BANCA S.p.A.;
- y) Contratto di affitto immobile Via San Francesco D'Assisi n. 133;
- z) Spese mensili del nucleo familiare;
- aa) Contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con la Findomestic Banca S.p.A.;
- bb) Contratto di finanziamento con delegazione di pagamento con la FINDOMESTIC BANCA S.p.A.;
- cc) Elenco beni immobili;
- dd) Ricorso modifica patti di separazione consensuale;
- ee) Decreto di omologa modifica patti di separazione;
- ff) Comunicazione di avvio del procedimento cambio di residenza;
- gg) Busta paga Gennaio 2023;
- hh) Busta paga Aprile 2023;



ii) Contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con la IBL BANCA S.p.A.

iii) Estinzione cessione del quinto IBL BANCA S.p.A.;

jj) Estratti conto corrente - lista movimenti Poste Italiane S.p.A. 2022;

kk) Estratti conto corrente - lista movimenti Poste Italiane S.p.A. 2023;

ll) Comunicazione pec ADeR del 31.05.2023;

mm) Visura protesti;

nn) Risoluzione contratto di locazione;

oo) Spese straordinarie figli;

Tutto ciò premesso e verificato la scrivente è a redigere

RELAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Indice

I) Individuazione dell'istituto giuridico applicabile al caso specifico tra quelli previsti dal CCII;

II) Indicazione delle cause del sovraindebitamento e la diligenza utilizzata dal debitore;

III) Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;

IV) Situazione reddituale e patrimoniale dell'istante;

V) Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni e solvibilità del debitore;

VI) Atti impugnati dai creditori;

VII) Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

VIII) Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti;

IX) Accesso alle banche dati e indicazione delle ulteriori verifiche effettuate;

X) Esposizione della proposta di piano di ristrutturazione del debito;

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



- XI) Valutazione della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
- XII) Giudizio sul merito creditizio;
- XIII) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata;

-I-

Individuazione dell'istituto giuridico applicabile al caso specifico tra quelli previsti dal CCII

In via preliminare, occorre precisare che la natura e le finalità dei debiti contratti dall'istante portano, senza ombra di dubbio, a qualificare lo stesso quale “*consumatore*”.

Con tale termine la giurisprudenza, in maniera pacifica, intende riferirsi al debitore – persona fisica che abbia assunto le obbligazioni oggetto della proposta per far fronte ad esigenze di natura personale, familiare o attinenti all'estrinsecazione della propria personalità, ovvero per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (*Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869*). Ciò ricorre nel caso in esame in quanto, come si evidenzierà nel prosieguo della presente relazione, la situazione debitoria riferibile all'istante è stata determinata dall'accesso al credito al consumo, richiesto ed ottenuto dagli Istituti di credito per fronteggiare le esigenze familiari, il lavoro fuori sede e per l'acquisto dell'abitazione familiare, in relazione ai quali deve escludersi la riconducibilità allo svolgimento di una attività professionale o imprenditoriale, peraltro neppure svolta dal debitore. Non può, altresì, non tenersi conto della crisi familiare sfociata nella separazione personale dei coniugi.

Precisata la qualificazione soggettiva dell'istante e la natura dei relativi debiti, occorre individuare quale sia lo strumento più idoneo fra quelli



previsti dal CCII, al fine di pervenire alla risoluzione della situazione di crisi in cui versa il debitore, dovendosi evidenziare che – in applicazione del principio del *favor debitoris* – il legislatore ha, comunque, attribuito a quest'ultimo, a prescindere dal consenso dei creditori, la scelta circa l'istituto che in maniera più agevole possa consentirgli di riorganizzare la propria situazione debitoria, sia in relazione ai tempi e alle modalità di pagamento che per la quantificazione del loro ammontare. 10

Nella fattispecie che ci occupa appare, tuttavia, abbastanza pacifico che la procedura maggiormente rispondente all'esigenza dell'istante per ripianare la situazione economico – finanziaria sia il piano di ristrutturazione del debito, trattandosi di un istituto che consente al debitore di poter stralciare una quota parte del proprio debito e al contempo di consentire allo stesso e al proprio nucleo familiare di condurre un'esistenza dignitosa.

-II-

Indicazione delle cause del sovraindebitamento e la diligenza utilizzata dal debitore

L'esame della documentazione versata in atti dall'istante a corredo della richiesta di nomina del gestore della crisi, oltre che il contenuto dell'istanza stessa e delle precisazioni fornite dal ricorrente in alcuni incontri tenutisi con la sottoscritta, portano a ricollegare l'insorgenza della situazione di crisi economico – finanziaria che ci occupa al verificarsi di particolari eventi che hanno caratterizzato la vita personale del Sig.

████████████████████

Il Sig. ██████████ ██████████ ██████████ ha contratto matrimonio in Barletta con la ex coniuge ██████████ ██████████ il 20/08/2003. Dall'unione coniugale



nascevano due figli, [REDACTED] (n. [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] (n. [REDACTED] il [REDACTED]). (all. e)

In occasione dei colloqui con l'istante è emerso che durante i primi anni del matrimonio, quest'ultimo svolgeva l'attività di bracciante agricolo presso un'impresa agricola mentre la coniuge era inoccupata; poiché abitavano in agro di Cerignola, a 15 km dal centro abitato, con la nascita del primogenito sorgeva la necessità di disporre di due autovetture, l'una per consentire gli spostamenti della famiglia mentre l'altra autovettura era impegnata dal Sig. [REDACTED] per lavoro.

Per assolvere alle esigenze familiari, dunque, il Sig. [REDACTED] cominciò a fare accesso al credito al consumo, onorando – seppur con fatica – gli impegni assunti.

L'istante ha riferito che dall'anno 2005 al 2007 veniva assunto presso la FIAT, sebbene in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro, rimaneva disoccupato per 4 mesi.

Nell'anno 2008, veniva assunto nella FEDERSALENTO S.R.L., attuale datrice di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (all. t). Si trasferiva così in Barletta, unitamente al proprio nucleo familiare, luogo in cui il suocero acquistava la casa – intestandola alla ormai ex coniuge – che veniva adibita a casa coniugale.

Attesa la nuova posizione lavorativa, il Sig. [REDACTED] [REDACTED] accedeva ad un finanziamento per la ristrutturazione e l'arredamento della predetta abitazione.

Nel 2011 il Sig. [REDACTED] acquistava un monolocale in Barletta ubicato alla Via Giovenale n. 19, con l'intento di concederlo in locazione a terzi, chiedendo all'UNICREDIT S.p.A. un mutuo ipotecario per

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



euro 53.750,00, della durata di 25 anni con rata mensile di euro 317,36, oltre interessi al tasso variabile. (all. x)

Sta di fatto che, nell'anno 2015, si verificava la crisi coniugale che si concludeva con la separazione personale tra i coniugi nell'anno 2017. Tale circostanza, riferisce l'istante, veniva a coincidere altresì con la morosità del conduttore perdurata dal 2015 al 2016, sino al difficoltoso rilascio dell'immobile di Via Giovenale n. 19.

12

Tale evento, di carattere imprevedibile e straordinario, è certamente identificabile come il momento di crisi economica che ha determinato il sovraindebitamento del proponente.

Tanto può osservarsi in ragione del fatto che la difficoltà perdurante nell'adempimento delle obbligazioni assunte, trova origine proprio successivamente alla separazione personale dei coniugi. Prima della crisi coniugale, infatti, il Sig. [REDACTED] ha sempre adempiuto con puntualità alle debitorie contratte (all. 1).

Invero, con l'assegnazione della casa coniugale alla ex coniuge, non gravata da mutuo perché di proprietà di quest'ultima, il Sig. [REDACTED] si vedeva costretto a stabilirsi nell'immobile ubicato in Barletta alla Via Giovenale n. 19, rinunciando all'entrata mensile pari al canone di locazione che gli consentiva il pagamento della rata di mutuo di quest'ultimo.

A ciò si aggiunga che l'istante si vedeva costretto all'acquisto di una nuova autovettura, di seconda mano, per il quale la UNICREDIT S.p.A. concedeva un ulteriore finanziamento.



Di fatto, il Sig. [REDACTED] richiedeva finanziamenti per poter assolvere a quelli precedenti e per far fronte alle nuove esigenze familiari, così come determinatesi a seguito della separazione personale dei coniugi.

13

A seguito della separazione personale tra i coniugi, oltre alle rate dei finanziamenti e del mutuo, il Sig. [REDACTED] [REDACTED] corrispondeva l'assegno di mantenimento pari ad € 550,00 per i figli minori, collocati presso la madre, oltre spese straordinarie e il proprio sostentamento. (all. ee)

Occorre, infatti, osservare che la situazione debitoria più rilevante, attualmente esistente, è quella relativa ai rapporti finanziari con la UNICREDIT S.p.A. che, **consentendo un accesso illimitato al credito senza badare alle effettive capacità di assolvimento del consumatore**, ha indiscutibilmente contribuito al sovraindebitamento di quest'ultimo. (all. 2 e 7).

Inoltre, a causa di dissidi con al madre, il primogenito dell'istante ha scelto di trasferirsi presso il padre (all. 8). Considerato che l'immobile di via Giovenale n. 19, residenza e proprietà dell'istante, è un monolocale di 1,5 vani e, quindi, di 35 mq lordi, (all. cc) il Sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha dovuto stipulare in data 05.10.2020 un contratto di locazione per altro immobile più confacente alle nuove necessità abitative (all. y). Tale situazione ha determinato una modifica dei patti di separazione che ha trovato una forma solo in data 16.11.2021, con il deposito del ricorso e l'omologa dei nuovi accordi. (all. dd - ee)

Ne discende che, in seguito alla predetta modifica degli accordi di separazione, il Sig. [REDACTED] - provvedendo al mantenimento diretto del figlio presso di sé collocato - versa a titolo di mantenimento per la figlia [REDACTED] la somma di €375,00, somma parzialmente compensata con

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



l'importo €275,00 quale assegno statuito a carico dell'altro genitore per il mantenimento del figlio [REDACTED]

Nelle more dello svolgimento della presente procedura, l'istante, versando in stato di sovraindebitamento e non potendo più sostenere il pagamento del canone di locazione, ha dato atto di aver risolto il contratto di locazione (**all. nn**) per trasferirsi, unitamente al figlio, presso il monolocale di Via Giovenale di sua proprietà avviando la pratica per il cambio di residenza (**all. ff**), sperando di poter migliorare il proprio stile di vita con l'accoglimento della presente piano di ristrutturazione dei debiti.

Nell'accordo di modifica dei patti di separazione, veniva prevista, altresì, la regolamentazione del pagamento della complessiva somma arretrata pari ad €3.309,00, di cui €2.678,00 a titolo di mantenimento per i figli non versato ed €630,00 per spese straordinarie non rimborsate, con saldo entro Dicembre 2022.

La verifica complessiva della situazione reddituale dell'istante porta ad escludere che nell'assunzione dell'onere economico vi sia stata negligenza da parte del debitore, dovendosi rilevare che la debitoria ha assunto il carattere del sovraindebitamento a seguito dell'evento straordinario della separazione personale dei coniugi.

In data 16.08.2021, il Sig. [REDACTED] depositava presso il Tribunale di Trani istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 co. 9 l. 3/12 (**all. a**); veniva nominata l'Avv. Eliana Gargiuolo (**all. b**).

Nelle more del deposito del ricorso presso il Tribunale di Trani per l'accesso al piano del consumatore, entrava in vigore nel luglio 2022 la nuova normativa in materia.



Pertanto, il Sig. [REDACTED] si vedeva costretto a riproporre l'istanza dinanzi all'OCC di Trani, divenuto unico soggetto legittimato a conferire la nomina per i gestori della crisi da sovraindebitamento.

15

Dalla data della presentazione del primo ricorso dinanzi al presidente del Tribunale di Trani ad oggi, il Sig. [REDACTED] già in stato di sovraindebitamento, si vedeva costretto a rifinanziare la cessione del quinto già in essere con la IBL BANCA S.p.A. (all. ii) al fine di risolvere la debitoria maturata con la ex moglie Sig.ra [REDACTED] (all. dd), fronteggiare le nuove spese straordinarie per i figli (all. oo) e sopportare le spese di accesso alla nuova procedura (all. C).

Pertanto, in data 18.01.2023, sottoscriveva nuovo contratto di cessione del quinto dello stipendio con la Findomestic Banca S.p.A. per capitale di €18.836,00, oltre interessi pari ad €13.564,00, rper un totale di €32.400,00 da versarsi in 120 rate pari ad €270,00 (all. aa).

Si precisa che tale erogazione è stata subordinata all'estinzione della precedente cessione del quinto in essere con la IBL BANCA S.p.A. di cui meglio si relazionerà innanzi (all. iii). Il richiedente, dunque, ha percepito solo l'importo residuo pari circa ad €12.000,00.

La causa dell'attuale situazione di crisi economica è – infatti – da porsi in relazione ai vari finanziamenti sottoscritti dal Sig. [REDACTED] a far data dal 2017 – anno della crisi familiare – con UNICREDIT S.p.A. e varie società finanziarie, di entità del tutto sproporzionata rispetto alle risorse disponibili, la cui liquidità è stata da quest'ultimo utilizzata per assolvere ai precedenti finanziamenti. A riprova di quanto affermato, nonostante sia documentalmente evidente il grave stato di incapacità di fronteggiare i debiti contratti, la Findomestic S.p.a. ha concesso ugualmente

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



altro credito all'odierno richiedente, applicando un tasso di interesse quasi pari al doppio del capitale erogato.

Nello specifico, il Sig. [REDACTED] ha contratto i seguenti finanziamenti (**all. 1, 2 e 7**):

16

- Contratto di mutuo fondiario del 07 Ottobre 2011 pari ad €53.750,00 sottoscritto con UNICREDIT S.p.A.;
- Contratto di finanziamento n. 17509199 sottoscritto con Unicredit Banca S.p.A. il 28.04.2021;
- Contratto di finanziamento n. 17934957 sottoscritto con Unicredit Banca S.p.A.;
- Contratto di finanziamento n. 18199500 sottoscritto con Unicredit Banca S.p.A.;
- Contratto di finanziamento n. 18319742 sottoscritto con Unicredit Banca S.p.A.;
- Linea di credito su contratto di conto corrente con UNICREDIT BANCA S.p.A. rapporto n. 104862969;

al fine di adempiere al pagamento delle rate da questi rinvenienti, sottoscriveva ulteriori contratti di finanziamento (**all. ii e bb**):

- Contratto di finanziamento, con delegazione di pagamento, sottoscritto in data 10 Agosto 2021 con la Findomestic Banca S.p.A. dell'importo di €15.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili;
- Contratto di finanziamento n. 1132865 del 18 Gennaio 2023, con cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto con la Findomestic Banca S.p.A. dell'importo di €18.836,00 da rimborsare in 120 rate mensili pari ad



€270,00 con contestuale estinzione del contratto di finanziamento, con cessione del quinto, dello stipendio sottoscritto in data 20 Agosto 2018 con la IBL BANCA S.p.A. per €14.400,00 da rimborsare in 120 rate mensili (residuo 8.040,00);

17

Ciò non potrà che portare a ritenere che l'assunzione delle citate obbligazioni sia la conseguenza di un comportamento incolpevole del debitore.

Per completezza non può non evidenziarsi un comportamento poco prudente dalle società finanziarie e dell'Istituto di credito a cui il Sig. [REDACTED] si è rivolto che, in considerazione della situazione debitoria esistente e delle capacità reddituali dello stesso, unico reddito del nucleo, non avrebbe dovuto accordare le linee di credito richieste, essendo evidente che le obbligazioni assunte non avrebbero potuto essere assolte perché palesemente esorbitanti rispetto alle possibilità economiche del richiedente e del nucleo familiare, come reso evidente dalla consultazione della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

Peraltro, emblematico è il comportamento tenuto nella fattispecie in esame dalla Findomestic Banca S.p.A. la quale ha subordinato la concessione del finanziamento del gennaio 2023 all'estinzione di quello in precedenza contratto con la IBL BANCA S.p.A., così da assicurarsi il pagamento in un'unica soluzione di rilevanti somme e acquisire il privilegio.

Da quanto riferito dall'istante, infatti, le somme percepite a seguito del citato finanziamento sono state utilizzate parzialmente per estinguere il precedente contratto di cessione del quinto dello stipendio contratto con IBL BANCA S.p.A.; parte per estinguere le somme arretrate a titolo di mantenimento nei confronti della ex coniuge, al cui adempimento il Sig. [REDACTED] si era impegnato entro Dicembre 2022

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



nell'accordo di modifica delle condizioni di separazione; parte per corrispondere la propria quota relativa alle spese odontoiatriche per la figlia [REDACTED] e parte per sostenere le spese della scuola privata del figlio convivente, al fine di recuperare gli anni perduti e conseguire il diploma.

18

-III-

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute

Preliminarmente occorre precisare che non risultano contenziosi di natura fiscale in atto (all. 5).

Di seguito si riporta l'elenco dettagliato dei creditori, evidenziando che solo la Unicredit S.p.A. riveste la qualifica di creditore ipotecario in virtù di ipoteca volontaria in forza della sottoscrizione di mutuo ipotecario a rogito del Dott. Sigismundo Giangrasso, Notaio in Barletta, del 07/10/2011, rep. N. 59183 e racc. n. 18385, dell'originario importo di € 53.750,00.

Si evidenzia, inoltre, che il credito di € 32.400,00 vantato dalla Findomestic Banca S.p.a. in virtù di contratto del gennaio 2023 è associato alla cessione del quinto dello stipendio.

Il totale complessivo della situazione debitoria aggiornata al **31.05.2023** è pari a **€153.596,45** così suddivisa:

Creditore	Titolo	Grado	Importo
OCC	Compenso - Saldo	Prededuzione	€ 4.156,39
Unicredit S.p.A.	Mutuo	Privilegiato	€ 46.032,16
Unicredit S.p.A.	Conto corrente	Chirografario	€ 2.904,09
Unicredit S.p.A.	Finanziamenti	Chirografario	€ 55.382,81
Comune di Barletta	TARI/IMU	Privilegiato	€ 1.031,00
FINDOMESTIC S.p.A	Finanziamenti	Chirografario	€12.500,00



	(al 30.04.2023)		
FINDOMESTIC S.p.A	Finanziamenti (cessione del quinto)	Privilegiato	€31.590,00
Totale			€153.596,45

19

Si dà atto che, a seguito delle indagini svolte, Agenzia delle Entrate e Riscossione è stata estromessa dai creditori giusto stralcio delle cartelle e comunicazione del 31.05.2023 con cui la creditrice comunicava alla scrivente professionista che la debitoria riferibile all'istante era pari a zero (**all. 4 e II**).

-IV-

Situazione reddituale e patrimoniale dell'istante

L'istante è proprietario di un unico bene immobile – un monolocale di mq 35 lordi ubicato in Barletta alla Via E. Giovenale n. 19 – gravato da mutuo ipotecario acceso dallo stesso in favore della Unicredit S.p.A. con atto a rogito del Notar Sigismundo Giangrasso del 07 ottobre 2011, rep. N. 59182 e racc. n. 18384, dell'originario importo di €53.750,00, per cui residua (al 20 Dicembre 2021) un importo di €44.790,70, ad oggi aumentato in forza degli interessi di mora.

Dalle indagini espletate non è stata riscontrata l'esistenza di ulteriori diritti reali su beni immobili ad eccezione di quelli innanzi indicati. (**all. 9**)

Quanto ai mobili registrati, il Sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] è proprietario unicamente dell'autovettura Fiat tg. [REDACTED] (**all. 10**)

Con riferimento alla situazione lavorativa dell'istante, si riferisce che il Sig. [REDACTED] è impiegato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la FEDERSALENTO S.r.l., con sede di lavoro a Lecce



e con retribuzione media mensile pari circa ad € 1.600,00/ €1.900,00, con gli straordinari. (**all. ti da m a t**)

Da ciò ne discende che le somme messe a disposizione dei creditori, provengono dalla retribuzione mensile percepita dal Sig. [REDACTED] Pietro, da cui andranno detratti gli importi necessari per il fabbisogno quotidiano del nucleo familiare.

20

-V-

Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni e solvibilità del debitore

Non risultano atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni.

Circa la solvibilità del debitore, dalla verifica della documentazione da questi esibita e dalle indagini eseguite presso la Crif e la Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, è emerso che il pagamento delle rate afferenti al contratto di mutuo e i finanziamenti sono segnalati "a sofferenza" a riprova dello stato di sovraindebitamento dell'istante. Tuttavia, si dà atto che non sono state avviate azioni di recupero crediti (**all. 5**).

Regolari sono risultati, inoltre, i pagamenti relativi a finanziamenti precedentemente contratti dall'istante, le cui linee di credito sono state estinte nei tempi previsti senza che si siano registrati ritardi nell'adempimento delle obbligazioni assunte, così come emerge dalla consultazione della banca dati della Crif. L'ultimo è stato estinto nel mese di Aprile 2022 (**all. 1**).

-VI-

Atti impugnati dai creditori



Alla scrivente non risultano atti impugnati dai creditori.

-VII-

Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

21

Per una migliore comprensione della situazione reddituale si riportano di seguito le risultanze reddituali dell'istante, come rivenienti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal debitore (**all. ti j, k, u, v, w**).

Anno imponibile	Reddito imponibile
2018	€27.498,00
2019	€28.560,00
2020	€27.873,00

-VIII-

Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti

Come si evince dal certificato di stato famiglia allegato (**all. 8**), il nucleo familiare dell'istante è composto, oltre che da quest'ultimo, anche dal figlio minorenni [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] in forza di accordo omologato dal Tribunale di Trani in data 16.11.2021 con obblighi di mantenimento nei confronti dell'altra figlia minore, [REDACTED] che, invece, è collocata presso la madre.

Per ciò che concerne la quantificazione delle spese correnti (**all. z**) per il mantenimento della propria famiglia, dato atto degli aumenti energetici dell'ultimo periodo, l'istante ha indicato i seguenti importi:

Condominio e Acqua	€ 60,00
Mantenimento figlia minore	€ 100,00



Scuola serale figlio [REDACTED]	€ 160,00
Spese telefoniche/internet	€ 20,00
Gas	€ 100,00
Luce	€ 200,00
Auto (assicurazione e carburante)	€ 350,00
Vestituario	€ 100,00
Alimenti e prodotti per la casa	€ 300,00
Spese varie (scolastiche, domest)	€ 20,00
Totale	€ 1.350,00

I parametri elaborati dall'ISTAT per l'anno 2021 hanno individuato la soglia di povertà in €898,81 per un adulto tra i 18-59 anni e un minore tra gli 11-17 anni e in €1.154,43 per un adulto tra i 18-59 anni e due minori tra gli 11-17 anni. Si ritiene, dunque, opportuna una media della differenza tra le due soglie assolute di povertà in ragione della ripartizione al 50% del mantenimento della secondogenita [REDACTED] tra i due genitori.

Si ritiene, dunque, equo stabilire in €1.026,08 ($€1.154,43 - €898,81 = €255,62 / 2 = €127,81 + €898,81 = €1.026,08$) la soglia di povertà assoluta incidente sul nucleo dell'istante

Tenendo conto dell'incidenza delle spese riferibili al mantenimento della figlia collocata presso l'altro genitore, degli aumenti delle utenze e del carburante di cui i parametri ISTAT non tengono conto perché determinatesi nel 2022, la sede lavorativa dell'istante situata a diversi km dalla residenza, deve ritenersi congrua la spesa per il nucleo.

In ordine alle spese straordinarie da corrispondersi in favore della figlia [REDACTED] convivente con l'altro genitore, l'istante ha prodotto preventivo per spese odontoiatriche pari ad €4.500,00, da ripartirsi nella misura del 50% (all. cc).



Tali spese sono state sopportate dal richiedente, come dallo stesso riferito, con gli importi percepiti a seguito dell'erogazione del finanziamento da ultimo concesso dalla Findomestic Banca S.p.A.

-IX-

23

Accesso alle banche dati e indicazione delle ulteriori verifiche effettuate

La documentazione esibita a corredo dell'istanza di nomina del gestore della crisi è stata integrata dal ricorrente e mediante accesso alle banche dati dalla seguente documentazione:

- Atto pubblico di compravendita immobile Via Giovenale n. 19 e atto di mutuo (**all. x**);

Inoltre, la sottoscritta ha provveduto, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Trani, alla verifica della posizione debitoria agli stessi afferenti, provvedendo ad accedere:

- Estratti conto Unicredit S.p.A. relativi al periodo 17 Dicembre 2016 al 17 Dicembre 2021 (**all. 7**);
- Debitoria Unicredit S.p.A. aggiornata al 20 Dicembre 2021 (**all. 7**) ed integrata al 26 aprile 2023 (**all. 7a**);
- alla banca ti presso Agenzia delle Entrate – Riscossioni S.p.A. (acquisizione estratto di ruolo al 16.11.2021 aggiornato al 31.05.2023) (**all. 4**);
- alla banca dati presso Agenzia delle Entrate S.p.A.;
- alla consultazione presso l'ufficio Tributi del Comune di Barletta (**all. 6**), integrata al 03 aprile 2023;
- alla consultazione della banca dati presso la Crif (**all. 1**);
- alla consultazione della banca dati presso la Centrale Rischi presso la Banca d'Italia (**all. 2**);



- alla consultazione dei registri immobiliari presso la Conservatoria dei Registri immobiliari da cui non è comparsa evidenza di ulteriori diritti reali su beni immobili ad eccezione di quelli indicati dall'istante (**all. 9**);
- alla consultazione presso il PRA dal quale è risultata l'esistenza della sola autovettura FIAT tg [REDACTED] (**all. 10**);
- alla consultazione della banca dati presso la Procura della Repubblica (**all. h e i**);
- alla consultazione della banca dati presso il Tribunale di Trani, Ufficio Esecuzioni mobiliari e immobiliari nonché presso la Commissione Tributaria (**all. 5**);
- Valore OMI immobile in Barletta alla Via E. Giovenale n. 19 (**all. 3**);
- Visura di non esistenza protesti (**all. mm**).

-X-

Esposizione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti

Preliminarmente, si evidenzia che a seguito dell'eventuale omologa del piano di ristrutturazione dei debiti la decurtazione di un quinto dello stipendio attuata in danno del Sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dalla Findomestic S.p.A. dovrà essere dichiarata inefficace e/o posta nel nulla, essendo inopponibile alla procedura.

Al riguardo occorre precisare che, nel dibattito sorto sul punto, la giurisprudenza maggioritaria, nell'esigenza di pervenire a un bilanciamento degli interessi in conflitto, ha comunque ritenuto che nel caso di cessione di credito futuro, il diritto del cessionario sorge solo nel momento in cui il cedente matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile o alla corresponsione del TFR, sicchè *"ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento"*

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



appare in radicale contrasto con l'effetto sospensivo delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso (...)” (Cfr Trib. Livorno 15 febbraio 2017).

25

Su analoga posizione si è attestato più di recente il Tribunale di Ancona che con pronuncia del 15 marzo 2018 si è soffermato ad esaminare la questione che ci occupa, concludendo per l'inopponibilità, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, del contratto di cessione del quinto dello stipendio per effetto del decreto di fissazione dell'udienza di omologazione dell'accordo, in quanto equiparata all'atto di pignoramento per espressa previsione dell'art. 10 comma 5 della legge n. 3 del 2012.

Conseguentemente, nell'elaborazione della proposta si terrà conto dell'intero ammontare della retribuzione percepita dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] pari a circa € 1.900,00, a cui decurtare delle somme mensili necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare, indicate come innanzi detto in €1.350,00, sicché la somma mensile utilizzabile ai fini della soddisfazione dei creditori sarà pari ad **€ 450,00 mensili.**

Si dà atto che, dovendo tener conto dell'accordo di separazione personale tra i coniugi omologato da Codesto Tribunale, si ritiene opportuno lasciare nella disponibilità del debitore un fondo di circa €100,00 per consentire l'adempimento dei propri obblighi genitoriali, anche in ragione delle prospettive di studio della prole, dovendo garantire la concreta possibilità di sostenere le spese straordinarie (non prevedibili e non quantificabili *ex ante*) in favore di quest'ultima.

Complessivamente l'importo messo a disposizione dall'istante ammonta ad **€48.496,49** da corrispondere in favore della massa dei creditori in n. 104 rate mensili di importo proporzionale ai rispettivi crediti, di cui la prima a

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



decorrenza dal mese immediatamente successivo a quello di omologa del piano, per un ammontare complessivo di € 450,00 mensili;

Creditore	Importo mensile	Percentuale	Importo complessivo
OCC	€ 450,00	100%	€ 4.156,39
UNICREDIT S.p.A.	€ 450,00	70%	€ 32.000,00
TARI	€ 103,10	10%	€ 103,10
UNICREDIT S.p.A. Finanziamenti e c/c	€ 450,00	10%	€ 5.828,00
FINDOMESTIC S.p.A. Finanziamento e cessione del quinto dello stipendio	€ 450,00	10%	€ 4.409,00

Riepilogando la proposta prevede l'utilizzo dell'importo del complessivo importo di **€46.496,49** in n. 104 rate mensili, con decorrenza dal mese successivo all'eventuale omologa del piano, con le seguenti modalità:

- pagamento in misura **integrale e in prededuzione** del **compenso dovuto all'OCC** pari ad €4.156,39, corrisposte dalla 1° alla 9° rata pari ad €450,00, con decorrenza dal mese successivo all'omologa e la 10° rata pari ad €106,39;
- pagamento del **creditore privilegiato** UNICREDIT S.p.A. nella misura del **70% circa** dell'ammontare complessivo della creditoria da corrispondersi dalla 10° rata dell'importo di €343,61, dalla 11° rata alla 80° rata pari ad €450,00 e la 81° rata pari ad €156,39;
- pagamento dei **creditori chirografari** nella misura del **10% circa** dell'ammontare complessivo dei rispettivi crediti, mediante versamenti mensili di importo proporzionale all'entità degli stessi.



In specie, **Comune di Barletta (TARI/IMU)** in unica rata pari ad €103,10 (rata 81°);

Unicredit S.p.A. dalla 81° rata pari ad €190,51 nonché dalla 82° alla 93° rata dell'importo di €450,00 e l'ultima 94° di €315,49;

infine, pagamento del **creditore FINDOMESTIC S.p.A.** nella misura del 10%, in forza dei due contratti di finanziamento, di cui uno garantito con cessione del quinto e concesso in assenza assoluta di merito creditizio, con la 94° rata pari ad €212,51, dalla 95° alla 103° rata pari ad €450,00 e l'ultima 104° rata di €146,49.

Creditori	Da pagare	Rate	1^ - 9^	10^	11^ - 80^	81^	82^ - 93^	94^	95^ - 103^	104^
O.c.c.	€4.156,39	10	€450,00	€106,39						
Unicredit mutuo	€32.000,00	72		€343,61	€450,00	€156,39				
Tari/Imu	€103,10	1				€103,10				
Unicredit S.p.A.	€5.828,00	14				€190,51	€450,00	€237,49		
Findomestic S.p.A.	€4.409,00	11						€212,51	€450,00	€146,49

Appare, altresì, indispensabile disporre la totale inibizione all'accesso del proponente il piano al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli



strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

-XI-

28

Valutazione della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

La proposta risulta sicuramente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria poiché l'unico bene che il proponente potrebbe mettere a disposizione della massa dei creditori è il monolocale ubicato in Barletta alla via Giovenale n. 19, il cui valore di mercato estrapolato dalla consultazione della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per un immobile ricadente nella medesima zona rispetto a quella ove è ubicato l'immobile di proprietà dell'istante (OMI – B/2), classificato come abitazione di tipo economico è pari a € 35.000,00 circa (**all. 3**). Va precisato che detta valutazione, acquisita mediante la consultazione del relativo sito internet, è riferita al primo semestre 2022 e che – dunque – tiene in considerazione gli effetti negativi che l'emergenza sanitaria da COVID – 19 ha inevitabilmente prodotto sul mercato immobiliare, a cui deve aggiungersi l'abbattimento minimo di $\frac{1}{4}$ che il valore degli immobili subisce per effetto dell'instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare, oltre all'ulteriore abbattimento determinato allo scarso stato manutentivo del medesimo.

Difatti, considerato lo stato dell'immobile ("*vecchissima costruzione in Barletta*", come indicato nell'atto di compravendita **all. x pag. 2**), l'abbattimento di almeno $\frac{1}{4}$ e le spese di procedura, la vendita senza incanto dell'immobile verosimilmente non garantirebbe al creditore ipotecario un soddisfacimento del proprio credito in una misura superiore rispetto a quella del piano.



A ciò si aggiunga che il piano garantirebbe il soddisfacimento in un tempo inferiore rispetto a quello stabilito dal contratto di mutuo (25 anni) sicché gli interessi di cui al piano di ammortamento andrebbero sensibilmente a ridursi.

29

Al pari deve dirsi per i contratti di finanziamenti. La proposta, infatti, offre una soluzione soddisfattiva decisamente inferiore rispetto a quella contrattuale ove il tempo per l'estinzione grava in termini di interessi sulla debitoria dovuta in modo considerevole.

Del tutto insignificante è il valore dell'autovettura posseduta dall'istante.

Quanto alla retribuzione percepita dal sig. [REDACTED] l'unica possibilità per i creditori sarebbe connessa all'instaurazione di una procedura espropriativa mobiliare presso terzi con la quale sottoporre a pignoramento la retribuzione stessa; tuttavia, anche in tal caso non si giungerebbe a risultati migliorativi sia per l'esiguità della somma su cui potersi soddisfare – in misura non superiore ad 1/6 della retribuzione – che in relazione ai tempi di soddisfacimento.

Con riferimento, da ultimo, alla **durata della proposta**, indicata in poco più di nove anni, la presenza di un credito privilegiato impone alcune considerazioni.

Al riguardo occorre precisare che, con riferimento alla moratoria dei crediti privilegiati, si sono aperti diversi scenari interpretativi, sebbene la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è attestata nel ritenere ammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti anche nel caso in cui sia prevista la dilazione del credito privilegiato oltre il termine annuale, purché ne sia rispettata la naturale scadenza, l'alternativa liquidatoria non appaia



più conveniente e comunque il piano non pregiudichi le ragioni del creditore stesso (*Cfr Trib Milano 19 aprile 2019; Cass. Civ., 17834/2019; Cass. Civ. 27544/2019*).

30

A fondamento di tale tesi è stata posta la mancanza di una previsione normativa analoga a quella contenuta all'art. 55, 2 comma, della legge fallimentare, secondo cui i debiti si considerano scaduti alla data del fallimento o della presentazione del concordato, con la conseguenza che, nella procedura che ci occupa, l'obbligazione non potrà considerarsi scaduta e il rapporto sottostante non potrà essere risolto né posto a sofferenza.

In ogni caso, in linea più generale, la mancanza nella normativa di riferimento di un limite di durata del procedimento ha portato la giurisprudenza ad escludere l'individuazione di parametri temporali rigidi, dovendosi preferire soluzioni più flessibili che tengano in considerazione le situazioni concrete in relazione alla singola fattispecie, tale che – in caso di rapporti negoziali intrinsecamente e ontologicamente caratterizzati da una lunga durata – il piano di ristrutturazione dei debiti di durata superiore a quella quinquennale è stato ritenuto omologabile essendo la dilazione compatibile con la composizione dei debiti (*Cfr Trib. Catania 27 aprile 2016; Trib. Napoli 18 febbraio 2017; Cass. Civ., 28 ottobre 2019, n. 27544*).

Nel caso che ci occupa, la durata del piano appare in linea sia con la natura e tipologia dei vari finanziamenti contratti dall'istante, tutti rimborsabili in tempi decisamente lunghi.

-XII-

Giudizio sulla valutazione del merito creditizio

Dall'esame complessivo della situazione debitoria dell'istante e delle cause connesse all'indebitamento si rilevano responsabilità a carico degli

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



istituti di credito coinvolti e delle società finanziarie che hanno provveduto all'apertura di linee di credito in favore del debitore.

Invero, fatta eccezione per il contratto di mutuo, gli ulteriori finanziamenti concessi dalla stessa banca mutuataria Unicredit S.p.A. nonché, successivamente, dall'IBL BANCA S.p.A. (estinto) e dalla FINDOMESTIC S.p.A. sono stati erogati senza tener conto delle reali capacità reddituali del richiedente.

Al n. 3 dell'art 68 del CCII il legislatore ha previsto che *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Ebbene, da tale indicazione emerge in tutta evidenza che i finanziamenti concessi successivamente all'erogazione del mutuo, non hanno tenuto conto del merito creditizio considerato che la retribuzione mensile percepita dal Sig. [REDACTED] è pari ad €1.600,00 e che la stessa era già gravata dalla rata di mutuo pari ad €317,36, oltre interessi al tasso variabile, e che il richiedente era già onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.

Ne consegue che, in applicazione del dettato normativo per la valutazione richiesta, già l'Unicredit Banca S.p.A. non avrebbe dovuto concedere il richiesto finanziamento essendo il merito creditizio del Sig. [REDACTED] negativo sulla base del seguente conteggio:

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



€1.700,00 (retribuzione media) – €317,36 – €550,00 = €832,64

Per l'anno 2020, l'importo necessario per mantenere un adeguato tenore di vita secondo il parametro indicato dall'articolo innanzi menzionato era pari ad €1.000,00 circa.

32

È, dunque, evidente che le somme a disposizione dell'odierno istante, non erano già di per sé sufficienti alle esigenze quotidiane del suo nucleo familiare e non consentivano la restituzione dei finanziamenti concessi.

Sussiste, dunque, una erronea valutazione da parte di tutte le società di finanziamento a cui il debitore si è successivamente rivolto nella speranza di poter risolvere la sua situazione di sovraindebitamento, essendo palese che le capacità reddituali dello stesso non avrebbero consentito l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Tale aspetto appare di particolare rilievo come si evince anche dall'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto secondo cui *“Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.”* (Tribunale Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione 27.10.2020. Confermato anche da Trib. Napoli 21.10.2020, Trib Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020).

Oltremodo spregiudicata è da ritenersi la condotta di FINDOMESTIC BANCA S.p.A. che nel gennaio 2023, nonostante tutte le linee di credito già



accordate all'istante e le segnalazioni a sofferenza evincibili dalle banche dati, hanno accordato un nuovo credito al Sig. [REDACTED] prevedendo la restituzione delle somme derivanti da una precedente delegazione di pagamento in loro favore e concedendo un nuovo importo assorbente del residuo mediante la cessione del quinto dello stipendio, in modo da garantirsi la restituzione di quanto complessivamente erogato duplicando, di fatto, gli interessi già conteggiati sul primo finanziamento.

33

- XIII -

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata

La scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dall'istante, oltre a quella richiesta ad integrazione dello stesso, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano, oltre che attendibile in considerazione dalle verifiche eseguite presso le banche dati e gli uffici pubblici.

Alla luce di tutto quanto esposto, la sottoscritta avv. Eliana Gargiuolo con studio in Trani alla via Mario Pagano n. 253

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e attendibilità della documentazione.

Tutto ciò premesso, la scrivente

Verificata

- la completezza della documentazione;
- l'attendibilità dei dati forniti dall'istante comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dalla scrivente nell'esercizio delle funzioni di OCC;
- la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro da dipendente svolto dal Sig. [REDACTED] quale impiegato, con

Avv. Eliana Gargiuolo – Via Mario Pagano n. 253 – 76125 Trani (BT) - Tel 348.0665739



contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la FEDERSALENTO S.p.A.,

ATTESTA

che il suddetto piano, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile poiché tiene conto della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'istante e si fonda su un'ipotesi di pagamento realistica, tale che è possibile prevedere il ragionevole conseguimento dei risultati cui lo stesso è finalizzato, comunque migliorativi rispetto all'alternativa liquidatoria.

ALLEGATI

- A) Dichiarazione OCC [REDACTED]
- B) Istanza OCC;
- C) Conferimento incarico Gestore della Crisi OCC;

- a) Istanza per la nomina del Gestore della Crisi Presidente Tribunale Trani;
- b) Provvedimento di nomina del Professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi Presidente Tribunale Trani;
- c) Preventivo accettato per competenze e spese del Professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi;
- d) Documento di identità e codice fiscale del proponente;
- e) Certificato di stato di famiglia;
- f) Certificato di residenza;



- g) Estratto atto di matrimonio;
- h) Certificato carichi pendenti;
- i) Casellario giudiziale;
- j) CU 2019;
- k) CU 2021;
- l) Estratti conto corrente - lista movimenti conto corrente n. 00000104862969 acceso presso la UNICREDIT BANCA S.p.A. dal 17.12.2016 al 17.12.2021;
- m) Busta paga settembre 2021;
- n) Busta paga ottobre 2021;
- o) Busta paga novembre 2021;
- p) Busta paga gennaio 2022;
- q) Busta paga marzo 2022;
- r) Busta paga aprile 2022;
- s) Busta paga giugno 2022;
- t) Lettera di assunzione FEDERSALENTO S.R.L.;
- u) 730 2019;
- v) 730 2020;
- w) 730 2021;



x) Atto di compravendita del 07.10.2011 afferente all'immobile ubicato in Barletta alla Via E. Giovenale n. 19 e relativo atto di mutuo ipotecario sottoscritto in pari data dal debitore con la UNICREDIT BANCA S.p.A.;

y) Contratto di affitto immobile Via San Francesco D'Assisi n. 133;

z) Spese mensili del nucleo familiare;

aa) Contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con la Findomestic Banca S.p.A.;

bb) Contratto di finanziamento con delegazione di pagamento con la FINDOMESTIC BANCA S.p.A.;

cc) Elenco beni immobili;

dd) Ricorso modifica patti di separazione consensuale;

ee) Decreto di omologa modifica patti di separazione;

ff) Comunicazione di avvio del procedimento cambio di residenza;

gg) Busta paga Gennaio 2023;

hh) Busta paga Aprile 2023;

ii) Contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con la IBL BANCA S.p.A.

iii) Estinzione cessione del quinto IBL BANCA S.p.A.;

jj) Estratti conto corrente – lista movimenti Poste Italiane S.p.A. 2022;

kk) Estratti conto corrente – lista movimenti Poste Italiane S.p.A. 2023;

ll) Comunicazione pec ADeR del 31.05.2023;

mm) Visura protesti;

nn) Risoluzione contratto di locazione;

oo) Spese straordinarie figli;

1) Risposta CRIF;

2) Riscontro Banca d'Italia (CR);

3) Stima OMI;



- 4) Estratti di ruolo AdeR [REDACTED]
- 5) Richiesta procedure pendenti presso Tribunale di Trani e Commissione Tributaria di Bari;
- 6) Risccontro Ufficio Tributi Comune di Barletta;
- 7) Risccontro precisazione credito Unicredit S.p.A.;
- 7a) Unicredit S.p.A. precisazione del credito del 26.04.2023;
- 8) Stato di famiglia aggiornato;
- 9) Visura immobile Via Giovenale n. 19 in Barletta;
- 10) Visura PRA;

Trani, lì 16.06.2023

Avv. Eliana Gargiuolo





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

Sezione Fallimentare

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII

Nell'interesse del Signor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] C.F. [REDACTED]
 [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] e residente in
 [REDACTED] alla Via [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.
 Cataldo Procacci (cod. fis. PRCCLD81D26L109G) del Foro di Bari, giusta
 procura rilasciata e già in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
 Corato alla ViaCairolì, 11; per le comunicazioni, ove previsto ai sensi di legge, si
 autorizza l'utilizzo del seguente recapito: pec:
procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie de qua i presupposti oggettivi e soggettivi per poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII:
 - A) il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 3/12 trovandosi *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
 - B) è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. b della Legge 3/12, essendo *"debitore persona fisica che ha"*

70033 Corato (Bari) – Via Cairolì, 11
 70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
 cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta";

2. il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
3. lo stesso non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
4. il ricorrente ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
5. all'esito di tale istanza, dapprima proposta dinanzi al Tribunale di Trani, il Giudice ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi l' **avv. Eliana Gargiuolo**, che ha accettato l'incarico conferito;
6. In seguito dell'entrata in vigore del CCII, veniva riproposta istanza dinanzi al competente OCC che, visti gli atti, ratificava la nomina del gestore della crisi nella persona dell' avv. Eliana Gargiuolo;
7. che la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII:

70033 Corato (Bari) – Via Cairoli, 11
70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

8. il professionista nominato avv. Eliana Gargiuolo, ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso **(DOC. 1 – relazione OCC con relativi allegati)**;
9. l'istante chiede di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell'Organismo di Composizione della Crisi,

LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE E MERITEVOLEZZA DELLO STESSO

Il Sig. [REDACTED] ha contratto matrimonio in Barletta con la ex coniuge [REDACTED] il 20/08/2003. Dall'unione coniugale nascevano due figli, [REDACTED] (n. [REDACTED]) il [REDACTED] e [REDACTED] (n. [REDACTED]) il [REDACTED]. (all. e).

Durante i primi anni del matrimonio, quest'ultimo svolgeva l'attività di bracciante agricolo presso un'impresa agricola mentre la coniuge era inoccupata; poiché abitavano in agro di Cerignola, a 15 km dal centro abitato, con la nascita del primogenito sorgeva la necessità di avere due autovetture a disposizione per consentire gli spostamenti della famiglia mentre l'altra autovettura era impegnata dal Sig. Cassano Monterisi per lavoro.

Per assolvere alle esigenze familiari, dunque, il Sig. [REDACTED] cominciò a fare accesso al credito al consumo, onorando – seppur con fatica – gli impegni assunti.

L'istante dall'anno 2005 al 2007 veniva assunto presso la FIAT, sebbene in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro, rimaneva disoccupato per 4 mesi.

70033 Corato (Bari) – Via Cairoli, 11
70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

Nell'anno 2008, veniva assunto nella FEDERSALENTO S.R.L., attuale datrice di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (all. t). Si trasferiva così, unitamente al proprio nucleo familiare in Barletta, luogo in cui il suocero acquistava la casa – intestandola alla ormai ex coniuge - che veniva adibita a casa coniugale. Attesa la nuova posizione lavorativa, il Sig. [REDACTED] accedeva ad un finanziamento per la ristrutturazione e l'arredamento della predetta abitazione.

Nel 2011 il Sig. [REDACTED] acquistava un monolocale in Barletta ubicato alla Via Giovenale n. 19, con l'intento di concederlo in locazione a terzi, chiedendo all'UNICREDIT S.p.A. un mutuo ipotecario per euro 53.750,00, della durata di 25 anni con rata mensile di euro 317,36, oltre interessi al tasso variabile. (all. x)

Sta di fatto che, nell'anno 2015, si verificava la crisi coniugale che si concludeva con la separazione personale tra i coniugi nell'anno 2017. Tale circostanza veniva a coincidere altresì con la morosità del conduttore perdurata dal 2015 al 2016, sino al rilascio dell'immobile di Via Giovenale n. 19.

Tale evento, di carattere imprevedibile e straordinario, è certamente identificabile come il momento di crisi economica che ha determinato il sovraindebitamento del proponente.

Invero, con l'assegnazione della casa coniugale alla ex coniuge per la quale non veniva corrisposto alcunché perché di proprietà, il Sig. [REDACTED] si vedeva costretto a stabilirsi nell'immobile ubicato in Barletta alla Via Giovenale n. 19, rinunciando all'entrata mensile pari al canone di locazione che gli consentiva il pagamento della rata di mutuo.

A ciò si aggiunga che si vedeva costretto all'acquisto di una nuova autovettura, di seconda mano, per il quale la UNICREDIT S.p.A. concedeva un ulteriore finanziamento.

70033 Corato (Bari) – Via Cairoli, 11
70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

Di fatto, il Sig. [REDACTED] richiedeva finanziamenti per poter assolvere a quelli precedenti e per far fronte alle esigenze familiari. A seguito della separazione personale tra i coniugi, oltre alle rate dei finanziamenti e del mutuo, il Sig. [REDACTED] corrispondeva l'assegno di mantenimento pari ad €550,00 per i figli minori, collocati presso la madre, oltre spese straordinarie e il proprio sostentamento. (all. ee)

Occorre infatti osservare che la situazione debitoria più rilevante, attualmente esistente, è quella relativa ai rapporti finanziari con la UNICREDIT S.p.A. che, consentendo un accesso illimitato al credito senza badare alle effettive capacità di assolvimento del consumatore, ha indiscutibilmente contribuito al sovraindebitamento di quest'ultimo (all. 2 e 7).

A ciò va aggiunta l'ulteriore circostanza che, il primogenito dell'istante, a causa di dissidi con al madre, ha scelto di trasferirsi presso il padre (all. 8). Considerato che l'immobile di via Giovenale n. 19, residenza e proprietà dell'istante, è un monolocale di 1,5 vani e, quindi, di 30 mq circa, (all. cc) il Sig. [REDACTED] ha dovuto stipulare in data 05.10.2020 un contratto di locazione per altro immobile più confacente alle nuove necessità abitative (all. y). Tale situazione ha determinato una modifica dei patti di separazione che ha trovato una forma solo in data 16.11.2021, con il deposito del ricorso e l'omologa dei nuovi accordi. (all. dd)

Ne discende che, in seguito alla predetta modifica, il Sig. [REDACTED] - provvedendo al mantenimento diretto del figlio presso di sé collocato – versa a titolo di mantenimento per la figlia [REDACTED] la somma di €375,00, somma parzialmente compensata con l'importo €275,00 quale assegno statuito a carico dell'altro genitore per il mantenimento del figlio [REDACTED]

Nel medesimo accordo veniva prevista, altresì, la regolamentazione del pagamento della complessiva somma arretrata pari ad €3.309,00, di cui €2.678,00 a titolo di

70033 Corato (Bari) – Via Cairoli, 11
70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

mantenimento per i figli non versato ed €630,00 per spese straordinarie non rimborsate, con saldo entro Dicembre 2022.

La verifica complessiva della situazione reddituale dell'istante porta ad escludere che nell'assunzione dell'onere economico vi sia stata negligenza da parte del debitore, dovendosi rilevare che la debitoria ha assunto il carattere del sovraindebitamento a seguito dell'evento straordinario della separazione personale dei coniugi.

La causa dell'attuale situazione di crisi economica è – infatti – da porsi in relazione ai vari finanziamenti sottoscritti dal Sig. [REDACTED] a far data dal 2017 – anno della crisi familiare - con UNICREDIT S.p.A. e varie società finanziarie, di entità del tutto sproporzionata rispetto alle risorse disponibili, la cui liquidità è stata da quest'ultimo utilizzata per assolvere ai precedenti finanziamenti.

Si tratta nello specifico dei seguenti contratti (all. 1, 2 e 7):

- Contratto di mutuo fondiario del 07 Ottobre 2011 pari ad €53.750,00 sottoscritto con UNICREDIT S.p.A.;
- Contratto di finanziamento n. 17509199 sottoscritto con Unicredit Banca S.p.A. il 28.04.2021;
- Contratto di finanziamento n. 17934957 sottoscritto con Unicredit Banca S.p.A.;
- Contratto di finanziamento n. 18199500 sottoscritto con Unicredit Banca S.p.A.;
- Contratto di finanziamento n. 18319742 sottoscritto con Unicredit Banca S.p.A.;
- Linea di credito su contratto di conto corrente con UNICREDIT BANCA S.p.A. rapporto n. 104862969;

al fine di adempiere al pagamento delle rate da questi rinvenienti, sottoscriveva ulteriori contratti di finanziamento (all. aa e bb):

70033 Corato (Bari) – Via Cairoli, 11
70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

- ; Contratto di finanziamento, con delegazione di pagamento, sottoscritto in data 10 Agosto 2021 con la Findomestic Banca S.p.A. dell'importo di €15.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili;
- Contratto di finanziamento n. 1132865 del 18 Gennaio 2023, con cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto con la Findomestic Banca S.p.A. dell'importo di €18.836,00 da rimborsare in 120 rate mensili pari ad €270,00 con contestuale estinzione del contratto di finanziamento, con cessione del quinto, dello stipendio sottoscritto in data 20 Agosto 2018 con la IBL BANCA S.p.A. per €14.400,00 da rimborsare in 120 rate mensili (residuo 8.040,00);

Ciò non potrà che portare a ritenere che l'assunzione delle citate obbligazioni sia la conseguenza di un comportamento incolpevole del debitore.

Per completezza non può non evidenziarsi un comportamento poco prudente dalle società finanziarie e dell'Istituto di credito a cui il Sig. [REDACTED] si è rivolto che, in considerazione della situazione debitoria esistente e delle capacità reddituali dello stesso, unico reddito del nucleo, non avrebbe dovuto accordare le linee di credito richieste, essendo evidente che le obbligazioni assunte non avrebbero potuto essere assolte perché palesemente esorbitanti rispetto alle possibilità economiche del richiedente e del nucleo familiare, come reso evidente dalla consultazione della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELL' ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

L'istante intende proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

-contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la FEDERSALENTO S.r.l., con retribuzione media mensile pari circa ad € 1.900,00 circa. (all.ti da m a s)

70033 Corato (Bari) – Via Cairoli, 11
70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

La somma complessiva messa a disposizione dei creditori sarà pari a euro 46.496,49.

Il conferimento di tali somme è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'esponente che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

Di seguito si riporta l'elenco dettagliato dei creditori, evidenziando che la Unicredit S.p.A., il Comune di Barletta e la Findomestic S.p.A. rivestono la qualifica di creditori privilegiati; il primo in virtù della sottoscrizione di mutuo ipotecario a rogito del Dott. Sigismundo Giangrasso, Notaio in Barletta, del 07/10/2011, rep. N. 59183 e racc. n. 18385, dell'originario importo di € 53.750,00.

Il totale complessivo della situazione debitoria al 31 maggio 2023 è pari a € 153.596,45 così suddivisa:

Creditore	Titolo	Grado	Importo
OCC	Compenso – Saldo	Prededuzione	€ 4.156,39
Unicredit S.p.A.	Mutuo	Privilegiato	€ 44.790,70
Unicredit S.p.A.	Conto corrente	Chirografario	€ 2.904,09
Unicredit S.p.A.	Finanziamenti	Chirografario	€ 55.382,81
Comune di Barletta	TARI/IMU	Privilegiato	€ 1031,00
FINDOMESTIC S.p.A.	Finanziamenti (al 30/04/2022)	Chirografario	€12.500,00
FINDOMESTIC S.p.A.	Finanziamenti	privilegiato	€31.590,00

70033 Corato (Bari) – Via Cairoli, 11
70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

	(cessione del quinto)		
Totale			€153.596,45

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Considerato tutto quanto sopra esposto, il Sig. [REDACTED] intende proporre ai creditori una proposta di ristrutturazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito indicate. **Nell'elaborazione della proposta si terrà conto dell'intero ammontare della retribuzione percepita dal Sig. [REDACTED] pari a circa € 1.900,00, a cui decurtare delle somme mensili necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare, indicate come innanzi detto in €1.350,00, sicché la somma mensile utilizzabile ai fini della soddisfazione dei creditori sarà pari ad € 450,00 mensili.**

Si dà atto che, dovendo tener conto dell'accordo di separazione personale tra i coniugi omologato da Codesto Tribunale, la scrivente ha ritenuto opportuno lasciare nella disponibilità del debitore un fondo di circa €100,00 per consentire l'adempimento dei propri obblighi genitoriali, anche in ragione delle prospettive di studio della prole, dovendo garantire la concreta possibilità di sostenere le spese straordinarie (non prevedibili e non quantificabili ex ante) in favore di quest'ultima.

Complessivamente l'importo messo a disposizione dall'istante ammonta ad € 46.496,49 da corrispondere in favore della massa dei creditori in 104 rate mensili di importo proporzionale ai rispettivi crediti di cui la prima a decorrere dal mese immediatamente successivo a quello di omologa del piano, per un ammontare complessivo di € 450,00 mensili, con le seguenti modalità **meglio prospettate nella relazione dell' O.C.C allegata;**

70033 Corato (Bari) – Via Cairoli, 11
70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

- pagamento in misura integrale e in prededuzione del compenso dovuto all'OCC pari ad €4.156,39, corrisposte dalla 1° alla 9° rata pari ad €450,00, con decorrenza dal mese successivo all'omologa e la 10° rata pari ad €106,39;
- pagamento del creditore privilegiato UNICREDIT S.p.A. nella misura del 70% circa dell'ammontare complessivo della creditoria da corrispondersi dalla 10° rata dell'importo di €343,61, dalla 11° rata alla 80° rata pari ad €450,00 e la 81° rata pari ad €156,39;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10% circa dell'ammontare complessivo dei rispettivi crediti, mediante versamenti mensili di importo proporzionale all'entità degli stessi.

In specie, Comune di Barletta (TARI/IMU) in unica rata pari ad €103,10 (rata 81°);

Unicredit S.p.A. dalla 81° rata pari ad €190,51 nonché dalla 82° alla 93° rata dell'importo di €450,00 e l'ultima 94° di €315,49;

infine, pagamento del creditore FINDOMESTIC S.p.A. nella misura del 10%, in forza dei due contratti di finanziamento, di cui uno garantito con cessione del quinto e concesso in assenza assoluta di merito creditizio, con la 94° rata pari ad €212,51, dalla 95° alla 103° rata pari ad €450,00 e l'ultima 104° rata di €146,49.

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA - SOSTENIBILITA' E FATTIBILITA' DELLA STESSA

70033 Corato (Bari) – Via Cairolì, 11
70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

La proposta risulta sicuramente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria poiché l'unico bene che il proponente potrebbe mettere a disposizione della massa dei creditori è il monolocale ubicato in Barletta alla via Giovenale n. 19, il cui valore di mercato estrapolato dalla consultazione della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per un immobile ricadente nella medesima zona rispetto a quella ove è ubicato l'immobile di proprietà dell'istante (OMI – B/2), classificato come abitazione di tipo economico è pari a € 35.000,00 circa (all. 3). Va precisato che detta valutazione, acquisita mediante la consultazione del relativo sito internet, è riferita al secondo semestre 2019 e che – dunque – non tiene in considerazione gli effetti negativi che l'emergenza sanitaria da COVID – 19 ha inevitabilmente prodotto sul mercato immobiliare, a cui deve aggiungersi l'abbattimento che il valore degli immobili subisce per effetto dell'instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare. Difatti, considerato lo stato dell'immobile ("vecchissima costruzione in Barletta", come indicato nell'atto di compravendita all. x pag. 2), l'abbattimento di almeno $\frac{1}{4}$ e le spese di procedura, la vendita senza incanto dell'immobile verosimilmente non garantirebbe al creditore ipotecario un soddisfacimento del proprio credito in una misura superiore rispetto a quella del piano.

A ciò si aggiunga che il piano garantirebbe il soddisfacimento in un tempo inferiore rispetto a quello stabilito dal contratto di mutuo (25 anni) sicché gli interessi di cui al piano di ammortamento andrebbero sensibilmente a ridursi.

Del tutto insignificante è il valore dell'autovettura posseduta dall'istante.

Quanto alla retribuzione percepita dal sig. [REDACTED] l'unica possibilità per i creditori sarebbe connessa all'instaurazione di una procedura espropriativa mobiliare presso terzi con la quale sottoporre a pignoramento la retribuzione stessa, tuttavia anche in tal caso non si giungerebbe a risultati

70033 Corato (Bari) – Via Cairoli, 11
70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A
cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

migliorativi sia per l'esiguità della somma su cui potersi soddisfare che in relazione ai tempi di soddisfacimento.

Con riferimento, da ultimo, alla durata della proposta, indicata in poco più di nove anni, la presenza di un credito privilegiato impone alcune considerazioni.

Al riguardo occorre precisare che, con riferimento alla moratoria dei crediti privilegiati, si sono aperti diversi scenari interpretativi, sebbene la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è attestata nel ritenere ammissibile il piano del consumatore anche nel caso in cui sia prevista la dilazione del credito privilegiato oltre il termine annuale, purchè ne sia rispettata la naturale scadenza, l'alternativa liquidatoria non appaia più conveniente e comunque il piano non pregiudichi le ragioni del creditore stesso (Cfr Trib Milano 19 aprile 2019; Cass. Civ., 17834/2019; Cass. Civ. 27544/2019).

A fondamento di tale tesi è stata posta la mancanza di una previsione normativa analoga a quella contenuta all'art. 55, 2 comma, della legge fallimentare, secondo cui i debiti si considerano scaduti alla data del fallimento o della presentazione del concordato, con la conseguenza che, nella procedura che ci occupa, l'obbligazione non potrà considerarsi scaduta e il rapporto sottostante non potrà essere risolto né posto a sofferenza.

In ogni caso, in linea più generale, la mancanza nella normativa di riferimento di un limite di durata del procedimento ha portato la giurisprudenza ad escludere l'individuazione di parametri temporali rigidi, dovendosi preferire soluzioni più flessibili che tengano in considerazione le situazioni concrete in relazione alla singola fattispecie, tale che – in caso di rapporti negoziali intrinsecamente e ontologicamente caratterizzati da una lunga durata - il piano del consumatore di durata superiore a quella quinquennale è stato ritenuto omologabile essendo la dilazione compatibile

70033 Corato (Bari) – Via Cairolì, 11

70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A

cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

con la composizione dei debiti (Cfr Trib. Catania 27 aprile 2016; Trib. Napoli 18 febbraio 2017; Cass. Civ., 28 ottobre 2019, n. 27544).

Nel caso che ci occupa, la durata del piano appare in linea sia con la natura e tipologia dei vari finanziamenti contratti dall'istante, tutti rimborsabili in tempi decisamente lunghi.

Pertanto, il suddetto piano, su cui si basa la proposta di accordo, risulta sostenibile e fattibile poiché tiene conto della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'istante e si fonda su un'ipotesi di pagamento realistica, tale che è possibile prevedere il ragionevole conseguimento dei risultati cui lo stesso è finalizzato, comunque migliorativi rispetto all'alternativa liquidatoria il tutto come da relazione in allegato.

Tutto innanzi premesso, l'istante, come *ut supra* rappresentato e difeso

chiede

che la S.V. Ill.mo Tribunale di Trani, ritenuti sussistenti i requisiti di legge per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti disciplinata dagli artt. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, Voglia

1. ritenuti soddisfatti i requisiti di legge, accertare l'ammissibilità della proposta e del piano e disporre la comunicazione ai creditori entro trenta giorni a cura dell'OCC ed ogni consequenziale adempimento;
2. stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto a cura dell'OCC nominato;
3. ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII, nonché dell'art. 70, 4 comma, CCII disporre idonee misure protettive e cautelari la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la

70033 Corato (Bari) – Via Cairoli, 11

70122 Bari – Via Vaccarella, 8/A

cell. 339 7233421

e-mail: c.procacci2@inwind.it - pec: procacci.cataldo@avvocatibari.legalmail.it





Studio Legale

Avv. Procacci Cataldo

Avv. Fiorella Filomena

Master on European Law and Business Language

Conciliatore Specializzato

Accreditato presso l'albo 4cLegal – piattaforma del mercato Legale 4.0

fattibilità del piano; disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del sig. [REDACTED] nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione.

4. previa revoca della cessione del quinto dello stipendio, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, **omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del sig. [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art. 70 CCII e disporre ogni altro provvedimento che si riterrà utile e necessario;**

5. indicare attività integrativa, qualora lo ritenga necessario, da porre in essere ai fini del definitivo vaglio giudiziale di ammissibilità preventivamente autorizzati;

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano con relativi allegati

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

Corato - Trani, data del deposito

Avv. Procacci Cataldo

